

# Gazzetta ufficiale C 363

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

22 settembre 2022

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2022/C 363/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10719 — PGGM / DIF / FUDURA) <sup>(1)</sup> .....	1
2022/C 363/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10868 — DIGITALBRIDGE / BROOKFIELD / DTAG / JV) <sup>(1)</sup> .....	2
2022/C 363/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10846 — CVC FUNDS / VISMA CUSTOM SOLUTIONS) <sup>(1)</sup> .....	3
2022/C 363/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10811 — INPEX / SC / SEML) <sup>(1)</sup> .....	4

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2022/C 363/05	Tassi di cambio dell'euro — 21 settembre 2022 .....	5
---------------	---	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

##### Autorità de vigilanza EFTA

2022/C 363/06	Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni .....	6
---------------	---	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

2022/C 363/07	Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni .....	7
<hr/>		
V	Avvisi	
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		
<b>Ufficio europeo di selezione del personale</b>		
2022/C 363/08	Bando di Concorso Generale .....	8
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE		
<b>Commissione europea</b>		
2022/C 363/09	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India .....	9
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA		
<b>Commissione europea</b>		
2022/C 363/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10878 – CVC / LGP / GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	15
2022/C 363/11	Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10827 – SCINTIA / BEIERSDORF) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	17
2022/C 363/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10885 – TRIVIUM / TCHIBO) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	18

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10719 — PGGM / DIF / FUDURA)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 363/01)

Il 3 agosto 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10719. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata  
(Caso M.10868 — DIGITALBRIDGE / BROOKFIELD / DTAG / JV)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 363/02)

Il 15 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10868. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10846 — CVC FUNDS / VISMA CUSTOM SOLUTIONS)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 363/03)

Il 16 settembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10846. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10811 — INPEX / SC / SEML)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 363/04)

Il 27 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10811. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

21 settembre 2022

(2022/C 363/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9906	CAD	dollari canadesi	1,3262
JPY	yen giapponesi	142,66	HKD	dollari di Hong Kong	7,7761
DKK	corone danesi	7,4364	NZD	dollari neozelandesi	1,6844
GBP	sterline inglesi	0,87335	SGD	dollari di Singapore	1,4006
SEK	corone svedesi	10,9214	KRW	won sudcoreani	1 381,38
CHF	franchi svizzeri	0,9549	ZAR	rand sudafricani	17,4879
ISK	corone islandesi	140,30	CNY	renminbi Yuan cinese	6,9821
NOK	corone norvegesi	10,2858	HRK	kuna croata	7,5205
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 866,28
CZK	corone ceche	24,637	MYR	ringgit malese	4,5097
HUF	fiorini ungheresi	405,10	PHP	peso filippino	57,285
PLN	zloty polacchi	4,7505	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9443	THB	baht thailandese	36,786
TRY	lire turche	18,1490	BRL	real brasiliano	5,0924
AUD	dollari australiani	1,4851	MXN	peso messicano	19,7847
			INR	rupia indiana	79,1555

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

**Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni**

(2022/C 363/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	13 giugno 2022
Numero dell'aiuto	88798
Numero della decisione	144/22/COL
Stato EFTA	Islanda
Titolo (e/o nome del beneficiario)	COVID-19 - Aiuto alle accademie aeronautiche islandesi
Base giuridica	La base giuridica del regime è un memorandum al governo del primo ministro, del ministro dell'Istruzione e dell'infanzia, del ministro delle Finanze e dell'economia e del ministro delle Infrastrutture
Tipo di misura	Regime di sovvenzioni
Obiettivo	L'obiettivo della misura è garantire alle accademie aeronautiche l'accesso alla liquidità
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni dirette
Dotazione di bilancio	240 milioni di ISK (circa 1,7 milioni di EUR)
Durata	Marzo 2020 - giugno 2022
Settori economici	Accademie aeronautiche (NACE 85.41)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministero dell'Istruzione e dell'infanzia Sölvhólgata 4 101 Reykjavík ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:  
<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

**Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni**

(2022/C 363/07)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione	20 giugno 2022
Numero dell'aiuto	88849
Numero della decisione	151/22/COL
Stato EFTA	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Quadro temporaneo di crisi: regime di aiuti a favore delle imprese che registrano un calo delle entrate
Base giuridica	Decisione del Parlamento che autorizza il regime e la sua dotazione, come indicato nell'Innst. 270 S (2021-2022), Prop. 78 S (2021-2022), Innst. 450S (2021-2022), e regolamenti del ministero del Commercio, dell'industria e della pesca a Innovation Norway.
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	(1) Sostenere le imprese norvegesi il cui fatturato, prima dell'aggressione militare contro l'Ucraina da parte della Russia e delle sanzioni imposte dalla Norvegia, dall'UE e dai suoi partner internazionali, proveniva per una quota significativa da clienti stabiliti in Russia, Bielorussia e/o Ucraina e che subiscono una perdita di entrate da tali clienti, al fine di garantire posti di lavoro e consentire loro di adeguare le proprie attività ad altri clienti.
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni dirette
Dotazione di bilancio	55 milioni di NOK
Intensità	Le sovvenzioni possono coprire fino all'80-100 % dei costi ammissibili definiti.
Durata	Dal 21 giugno al 31 dicembre 2022
Settori economici	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Indirizzo postale: Innovation Norway Casella postale 448, Sentrum, N-0104 Oslo NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/>

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

**BANDO DI CONCORSO GENERALE**

(2022/C 363/08)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST/154/22 - Assistenti linguistici (AST 3) per i seguenti settori:

1. Gestione finanziaria
2. Contabilità e tesoreria
3. Appalti pubblici
4. Progettazione grafica e produzione di contenuti visivi
5. Media sociali e digitali
6. Webmaster

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 363 A del 22 settembre 2022.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: <https://epso.europa.eu/>

---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India**

(2022/C 363/09)

La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento di base»).

**1. Domanda di riesame**

La domanda è stata presentata il 7 luglio 2022 da Electrosteel Castings Ltd («richiedente»).

Il riesame si limita alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il richiedente.

**2. Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») («prodotto oggetto del riesame»). Il prodotto in esame è il prodotto oggetto del riesame originario dell'India, attualmente classificato con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303 00 10 10, 7303 00 90 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

**3. Misure in vigore**

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione <sup>(2)</sup> («inchiesta iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India. Nell'inchiesta iniziale era stato stabilito un margine di dumping del 4,1 % per il richiedente.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione <sup>(3)</sup>, la Commissione ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sullo stesso prodotto. In linea con il regolamento di base, per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzionamento riscontrati nell'inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio compensativo erano sovvenzioni all'esportazione e ha ridotto allo 0 % il livello dei dazi antidumping definitivi riscossi per il richiedente.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

Nel 2018 a seguito di una domanda dell'industria dell'Unione la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame, riesame che è stato chiuso con decisione di esecuzione (UE) 2019/1145 della Commissione <sup>(4)</sup> senza modificare le misure in vigore.

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione <sup>(5)</sup>.

Il prodotto in esame è inoltre soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione <sup>(6)</sup>.

#### 4. Motivazione del riesame

La domanda si basa su elementi di prova sufficienti adottati dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda il dumping del richiedente stesso, le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Nell'ottobre 2020 il consiglio di amministrazione del richiedente e della sua società collegata Srikalahasthi Pipes Limited ha deciso a favore di una fusione delle due società. Le formalità relative alla fusione sono state espletate il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022 il richiedente ha incorporato Srikalahasthi Pipes Limited. La documentazione giuridica indica che la fusione inciderà sulla struttura dei costi del richiedente.

#### 5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle pratiche di dumping, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Il riesame valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure antidumping esistenti per quanto concerne il richiedente.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso <sup>(7)</sup> sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, che può applicarsi al presente procedimento.

##### 5.1. Periodo dell'inchiesta di riesame

L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1145 della Commissione, del 4 luglio 2019, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore (GU L 181 del 5.7.2019, pag. 87).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 16.6.2022, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione, del 15 giugno 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 16.6.2022, pag. 28).

<sup>(7)</sup> Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

## 5.2. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta

Per consentire alla Commissione di raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, il richiedente e le sue società collegate <sup>(8)</sup> saranno invitati a compilare un questionario entro 37 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Una copia del suddetto questionario per il produttore esportatore sarà disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2627>.

## 5.3. Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina <sup>(9)</sup>.

## 5.4. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

## 5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

<sup>(8)</sup> A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia. Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(9)</sup> In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo [trade-service-desk@ec.europa.eu](mailto:trade-service-desk@ec.europa.eu) o al numero di telefono +32 22979797.

### 5.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») <sup>(10)</sup>. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc\\_152574.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione G  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: [TRADE-R779-AD-REVIEW-DUCTILE@ec.europa.eu](mailto:TRADE-R779-AD-REVIEW-DUCTILE@ec.europa.eu)

## 6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e in tutti i casi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

<sup>(10)</sup> Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

## 7. **Presentazione di informazioni**

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

## 8. **Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti**

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

## 9. **Proroga dei termini specificati nel presente avviso**

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

## 10. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

## 11. **Consigliere-auditore**

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

## 12. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.10878 – CVC / LGP / GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 363/10)

1. In data 15 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo),
- Leonard Green & Partners, L.P. («LGP», Stati Uniti),
- Green Veracity Acquisition Holdings, Inc. («l'impresa oggetto dell'operazione», Stati Uniti), controllata da LGP.

CVC e LGP acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa oggetto dell'operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CVC e/o le sue controllate gestiscono fondi e piattaforme di investimento che detengono partecipazioni in diverse imprese in vari settori, principalmente in Europa, negli Stati Uniti e nella regione Asia-Pacifico,
- LGP investe principalmente in imprese che forniscono servizi - ad esempio, ai consumatori, alle imprese e al settore dell'assistenza sanitaria, sanitari - e che operano nei settori del commercio al dettaglio, della distribuzione e dei prodotti industriali,
- l'impresa oggetto dell'operazione è la holding madre di Veritext LLC, che fornisce servizi di deposizioni preprocessuali e di sostegno in caso di controversie negli Stati Uniti e in Canada.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10878 – CVC / LGP / GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2 29 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Case M.10827 – SCINTIA / BEIERSDORF)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 363/11)

1. In data 13 settembre 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Scintia Vermögensverwaltungs GmbH («Scintia», Germania) e il suo azionista esclusivo di controllo, una persona fisica,
- Beiersdorf AG («Beiersdorf», Germania), controllata in ultima istanza da Scintia e dal suo azionista esclusivo di controllo, nonché Trivium Vermögensverwaltungs GmbH e il suo azionista di controllo esclusivo, una persona fisica.

Scintia e il suo azionista di controllo acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il controllo dell'insieme di Beiersdorf.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Scintia è un veicolo di investimento di diritto tedesco;
- Beiersdorf è un produttore e fornitore attivo a livello mondiale di prodotti per la cura della pelle, del corpo e dei capelli, nonché di prodotti autoadesivi.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10827 – SCINTIA / BEIERSDORF

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10885 – TRIVIUM / TCHIBO)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 363/12)

1. In data 13 settembre 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Trivium Vermögensverwaltungs GmbH («Trivium», Germania) e il suo azionista di controllo esclusivo, una persona fisica,
- TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH e TCHIBO GmbH, insieme TCHIBO Group («TCHIBO», Germania), controllata in ultima istanza da Trivium e dal suo azionista di controllo esclusivo, una persona fisica, nonché Scintia Vermögensverwaltungs GmbH e il suo azionista di controllo esclusivo, una persona fisica.

Trivium e il suo azionista di controllo acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il controllo dell'insieme di TCHIBO.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Trivium è un veicolo di investimento di diritto tedesco,
- TCHIBO è un fornitore di caffè, soluzioni per caffè e altri beni di consumo.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10885 – TRIVIUM / TCHIBO

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT